



Anno Prop. : 2024
Num. Prop. : 1474

Determinazione n. 535 del 19/04/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DI QUOTE DI TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (T.E.F.A. - ART. 19 D.LGS. N. 504/'92 E S.M.I.) STIMATE PER L'ANNO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 7 - ECONOMICO FINANZIARIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO - ECONOMATO - ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI
DOMENICUCCI MARCO

PREMESSO

- che l'art. 1, c. 666 della Legge di stabilità 2014 ha fatto salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, attribuito alla Province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale;
- che il suddetto Tributo provinciale viene commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo – e legato dapprima alla TARSU, poi alla TIA, successivamente alla TARES ed infine alla TARI, ancorché "TARI corrispettiva" (v. Cass., Sez. Un. n.17113/2017 e Dip. Finanze-Risp. In "Telefisco 2019/II Sole 24Ore");
- che l'aliquota adottata dall'Amministrazione sin dall'anno 2007 (v. Delib. G.P. n. 359 del 27/10/2006) risulta pari al 5% e viene applicata alle tariffe della tassa rifiuti dei comuni della Provincia;
- che ai sensi dell'art.1, c.169 della Legge n. 296/2006, l'aliquota è stata annualmente tacitamente prorogata nella misura del 5%;
- che dall'anno 2020, la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è fissato nella misura del 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio rifiuti solidi urbani, salvo diversa deliberazione della provincia o città metropolitana. (art. 19, c. 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo aggiunto dall'art. 38-bis, c. 1, lett. b, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157);
- che l'Amministrazione non ha inteso deliberare per il 2024 una diversa misura tariffaria;

Determinazione n. 535 del 19/04/2024

- che, per quanto riguarda il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, gli incassi del tributo risultano gestiti ormai pressoché integralmente direttamente dalle Amministrazioni comunali, e che vengono registrati a residui incassi provenienti da concessionari incaricati e da Agenzia delle Entrate-Riscossione (a suo tempo concessionario incaricato della riscossione per alcuni Comuni);
- che con D.M. M.E.F. 1° luglio 2020 (in G.U. n. 171 del 9 luglio 2020), sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità di riversamento del tributo, prevedendo che, per le annualità a partire dal 2021, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni siano versati dai contribuenti utilizzando gli appositi codici-tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che provvede al successivo riversamento alle province ed alle città metropolitane (art. 1, c. 3);
- che con D.M. M.E.F. 21 ottobre 2020 (in G.U. n. 277 del 6 novembre 2020), sono state inoltre dettate le linee guida e le regole tecniche per i versamenti attraverso la “piattaforma PagoPa” per le annualità 2021 e successive del tributo e degli eventuali interessi e sanzioni;
- che con Nota dell’Amministrazione (prot. 2894 del 31/01/2022), inviata a tutti i Comuni del territorio ed ai concessionari di riscossione da questi incaricati, sono state tra l’altro date le seguenti specifiche indicazioni in merito alla gestione delle nuove procedure di rimborso conseguenti all’applicazione delle nuove modalità di pagamento del Tributo:

(omissis...)

“4) ERRONEI VERSAMENTI/RIMBORSI:

In caso di erroneo versamento effettuato a titolo di TARI ad uno dei Comuni in indirizzo si invita a dare tempestiva comunicazione a mezzo pec alla scrivente Amministrazione dell’avvenuto rimborso dell’importo della quota-TARI al Comune competente, in modo da consentire alla Provincia di Pesaro e Urbino di poter successivamente retrocedere la rispettiva quota-TEFA erroneamente introitata alla Provincia territorialmente competente”;

- che parimenti occorre procedere direttamente al rimborso anche ai contribuenti privati che, a seguito di pagamenti spontanei, hanno erroneamente versato direttamente alla Provincia importi T.E.F.A. non dovuti ovvero superiori agli importi richiesti;

DATO ATTO

- che è stato individuato il Cap. 4019 “Sgravi e rimborsi imposte e tasse” per l’utilizzo di risorse finalizzate al perfezionamento dei rimborsi T.E.F.A.;
- che si reputa necessario procedere ad un primo impegno di **€ 1.500,00 (Millecinquecento/00)**, da destinare alla copertura dei rimborsi T.E.F.A. per l’anno 2024;

RITENUTO

- di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

VISTI

- gli artt. 107, 109, 147bis, 179, 183 e 191 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 36 a 38 del vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;
- l’art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i.;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 approvato con atto D.P.G. n. 1 del 04/01/2024;

Determinazione n. 535 del 19/04/2024

- la mia attestazione ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della "competenza potenziata".
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis, c. 1 del D. Lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto:

D E T E R M I N A

1. dare mandato all'Ufficio Bilancio/Ragioneria di procedere ad un primo impegno di spesa di € **1.500,00 (Millecinquecento/00)**, al Cap. 4019 "*Sgravi e rimborsi imposte e tasse*", da destinarsi alla copertura delle spese relative a rimborsi T.E.F.A. per l'anno 2024;
2. di dare atto che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2024;
3. di procedere all'apposizione del visto, di cui all'art. 183, c.7, del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dalla data di apposizione del predetto visto;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto e che la relativa documentazione potrà essere visionata presso l'Ufficio "Entrate tributarie ed extra-tributarie - Finanziamenti";
5. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

**Il Direttore Generale
Dirigente ad Interim del
Servizio 7
DOMENICUCCI MARCO**
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DI QUOTE DI TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (T.E.F.A. - ART. 19 D.LGS. N. 504/'92 E S.M.I.) STIMATE PER L'ANNO 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1474 / 2024

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 19/04/2024

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO
sottoscritto con firma elettronica